

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XII
N. 129

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 1985

Risoluzione

sulla quattordicesima relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza

Annunziata il 3 gennaio 1986

IL PARLAMENTO EUROPEO,

A. vista la 14^a relazione della Commissione delle Comunità europee sulla politica di concorrenza (doc. C2-32/85),

B. viste le proposte di risoluzione dell'onorevole Gaibisso e altri sugli interventi tesi a evitare la costituzione del monopolio del pneumatico in Italia (doc. 2-1501/84), dell'on. Massari e altri sul prezzo fisso dei libri (doc. 2-1702/84), dell'on. Pearce sulle sovvenzioni a taluni porti comunitari, finanziate con fondi pubblici (doc. B2-94/85), dell'on. Cassanmagnago Cerretti e altri, a nome del gruppo del partito popolare europeo, sulla creazione e sviluppo di imprese competitive della Comunità (doc. B2-583/85) e dell'on. Marck sull'insediamento di megaziende nella Comunità europea (doc. B2-664/85,

C. visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale nonché il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A2-128/85),

D. richiamandosi alle sue risoluzioni del 24 ottobre 1983 e del 13 dicembre 1984 sulla 12^a e 13^a relazione della Commissione sulla politica di concorrenza (1),

1. decide i seguenti indirizzi:

I. POLITICA GENERALE DI CONCORRENZA.

a) *Principi della politica di concorrenza.*

1. il principio di una genuina concorrenza costituisce uno dei capisaldi del

(1) G.U. n. C-322 del 28 novembre 1983, pag. 13; G.U. n. C-12 del 14 gennaio 1985, pag. 101.

mercato comune. Il mantenimento e rafforzamento della concorrenza è un compito permanente della politica europea di economia di mercato.

2. La concorrenza assicura una ottimale ripartizione delle risorse, promuove il progresso tecnico, incentiva le prestazioni e garantisce il prevalere delle migliori di esse.

3. La concorrenza, oltre che la messa a punto di nuovi procedimenti produttivi e di metodi di commercializzazione, favorisce l'introduzione di nuovi prodotti sul mercato e lo controlla, facendo sì che tutti coloro che vi partecipano possano, concertandosi milioni di volte al giorno, determinare l'andamento dell'offerta di merci e di prestazioni.

4. Senza concorrenza, l'economia di mercato non può essere sociale, onde la grande rilevanza della politica di concorrenza della Comunità per le finalità sociali che sottendono i Trattati di Roma.

5. La politica di concorrenza deve essere associata ad altre misure comunitarie di sostegno industriale, regionale e sociale intese a promuovere una ripresa economica equilibrata.

b) Gli obiettivi della politica di concorrenza.

6. La politica di concorrenza della Comunità deve essere impiegata, anche in futuro, quale strumento di rilancio dell'economia europea nell'intento, quindi, di garantire i posti di lavoro e di creare nuove opportunità di formazione e di lavoro.

7. Grazie alla promozione di una concorrenza efficace quanto genuina, la politica di concorrenza della CE deve, oltre che agevolare l'adeguamento delle strutture economiche, favorire la competitività della Comunità.

8. È necessario realizzare quelle condizioni-quadro (consolidamento del mercato interno, ravvicinamento delle legislazioni, rafforzamento dello SME, coerente

politica regionale), indispensabili al funzionamento di un regime di concorrenza corretto ed efficace.

9. Entro il 1992 occorre dar vita a un mercato interno pienamente efficiente. Un mercato interno esente da controlli alle frontiere rafforza la concorrenza in seno alla Comunità europea e contribuisce alla competitività, in campo internazionale, delle imprese della CE.

10. Si prende atto delle considerazioni della Commissione sulla generale armonizzazione nel settore tributario, ma si aspettano proposte più concrete sulla politica di concorrenza.

11. Grazie a un'ulteriore semplificazione e snellimento dei processi decisionali, oltre che a una più stretta collaborazione fra gli Stati membri, occorre rendere più efficace la politica di concorrenza della CE.

c) La politica di concorrenza e gli scambi internazionali.

12. Scambi internazionali liberi e leali costituiscono la *conditio sine qua non* di una genuina concorrenza. I vantaggi derivanti dalla divisione internazionale del lavoro oltre che dalla specializzazione, forieri di notevoli incrementi del tenore di vita di tutti gli interessati, possono essere pienamente messi a frutto solo nell'ambito di scambi internazionali liberi e leali.

13. Unicamente scambi liberi quanto fitti possono liberare le forze dinamiche necessarie a rilanciare, su scala mondiale, la crescita economica.

14. Il ripristino di scambi esenti da ostacoli e non distorti da sovvenzioni statali, basanti sui classici principi del GATT, risulta indispensabile, essendo inteso che la rimozione degli ostacoli non tariffari riveste una particolare rilevanza.

15. Per un periodo di tempo limitato potrà essere concessa una particolare protezione ai paesi in via di sviluppo, tuttavia il protezionismo, nella sua poliedri-

cià e nelle sue manifestazioni vieppiù sottili comporta, a lungo termine, riflessi nefasti tanto per coloro che se ne fanno i promotori quanto per coloro che lo subiscono, riducendone il tenore di vita.

16. Onde mettere in atto una genuina concorrenza sul piano internazionale occorre rimuovere in tutte le parti del mondo qualsiasi pratica distorsiva di concorrenza.

17. È necessario quindi che la Commissione continui ad adoperarsi attivamente per controllare in maniera efficace oltre che ridurre, sul piano internazionale, le pratiche commerciali che restringono i margini di concorrenza. Non si può che plaudire all'attiva partecipazione sia alle attività del gruppo di lavoro dell'OCSE tese a esaminare siffatte pratiche nell'ambito degli scambi internazionali, sia alle ricerche delle Nazioni Unite sul codice di comportamento in ordine al trasferimento di tecnologia. Al momento di elaborare tale codice di comportamento, la CE dovrebbe però tener maggiormente conto della necessità sempre più acuta del Terzo Mondo in materia di trasferimento di tecnologia.

18. Gli accordi di autolimitazione non costituiscono un'alternativa alla libertà degli scambi. Essi possono essere stipulati unicamente in via eccezionale e per un limitato periodo di tempo allo scopo di promuovere la concorrenzialità. Programmi di rilancio delle esportazioni controllati o promossi dallo Stato non possono sostituirsi alla forza d'innovazione e alla flessibilità e adattabilità dell'economia della CE.

19. La Commissione dovrebbe esaminare fino a che punto sarebbe possibile revocare gli accordi di autolimitazione per le esportazioni di materiali di alta tecnologia, che hanno automaticamente un effetto sulla posizione concorrenziale delle aziende europee.

20. L'Industrial Targeting si è rivelato uno strumento altamente efficace per il conseguimento di una posizione di pre-

dominio sui mercati mondiali. Utilizzando tale tecnica, le cooperazioni a integrazione verticale su scala molto ampia che dominano l'industria giapponese hanno conseguito notevoli successi. Il Parlamento chiede nuovamente alla Commissione di analizzare a fondo questo fenomeno e di riferire in merito, formulando proposte concrete.

21. In sede di politica europea di concorrenza occorre evitare, nei limiti del possibile, riflessi nefasti per i principali interessi dei paesi terzi.

22. Un'ampia apertura dei mercati europei ai paesi emergenti non mancherebbe di potenziare la concorrenza e pertanto l'efficienza delle industrie comunitarie. Maggiori proventi, sul versante delle esportazioni, per i paesi in via di sviluppo contribuiscono a ridurre la fame, a far fronte ai problemi dell'indebitamento, a promuovere lo sviluppo industriale nonché, di rimando, a elevare il tenore di vita. Ne consegue per le imprese della Comunità europea la possibilità di accaparrarsi più ampie fette di mercato.

23. Si deve conferire portata più generale alla politica delle preferenze tariffarie generalizzate, soprattutto a vantaggio dei paesi meno sviluppati del terzo mondo.

24. Occorre che la Commissione esamini in quale misura una comune valuta europea sia atta a promuovere la concorrenza in seno alla Comunità europea, a potenziare la competitività internazionale dell'industria europea oltre che a contribuire a stabilizzare la concorrenza.

d) *La politica di concorrenza e le piccole e medie imprese.*

25) Una politica di concorrenza che si informi, in maniera coerente, all'economia di mercato offre alle piccole e medie aziende la migliore premessa per aumentare la loro efficienza.

26) La politica di concorrenza della CEE deve contribuire a potenziare le possibilità di crescita insite, per l'appunto, nelle piccole e medie strutture.

27) Gli sforzi della Commissione tesi a migliorare il flusso d'informazioni verso le piccole e medie imprese, oltre che ad agevolare l'accesso alle nuove tecnologie, non possono che essere sostenuti.

28) Anche in futuro la Commissione deve rivolgere una particolare attenzione, contestualmente alla sua politica di concorrenza, affinché non insorgano svantaggi per le piccole e medie aziende, in termini di concorrenza.

29) La Commissione deve estendere quanto prima la normativa sulla fornitura di burro sovvenzionato comprendendo i piccoli e medi panificatori, onde porre fine all'annosa situazione di distorsione della concorrenza in cui solo i grandi panificatori industriali possono ottenere burro sovvenzionato.

II. LA POLITICA DI CONCORRENZA NEI RIGUARDI DELLE IMPRESE.

30. Si esorta fermamente la Commissione ad assicurare con immutata attenzione e con tutti i mezzi a sua disposizione il rispetto di una concorrenza libera e corretta su tutti i mercati nonché il controllo della struttura concorrenziale sul lato dell'offerta e su quello della domanda.

31. La Commissione dispone di poteri esecutivi sostanziali nell'effettuare indagini a norma degli articoli 85 e 86, come poteri di perquisizione e di confisca, ed è fondamentale che il loro esercizio venga opportunamente controllato dal Parlamento. Un dibattito parlamentare all'anno è insufficiente per svolgere i nostri compiti di controllo. La commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini dovrebbero in futuro controllare regolarmente l'esercizio della politica di concorrenza da parte della DG IV e riferire in merito al Parlamento almeno due volte all'anno.

32. Si invita la Commissione a provvedere affinché le decisioni siano adottate con maggiore tempestività che nel pas-

sato. Sarebbe opportuno sottoporre al Parlamento un piano che indichi le date presunte di espletamento dei 4.194 casi pendenti, fine 1984, risalenti, per lo più, agli anni precedenti.

33. Date le insufficienti risorse in materia di personale della DG IV si è fatto ricorso eccessivo a tecniche atte ad abbreviare le procedure normali in materia di concorrenza e cioè: 1) le società vengono persuase ad adattare le loro procedure per conformarsi alle esenzioni in blocco invece di fare ricorso alla facoltà di concedere esenzioni individuali nei singoli casi, 2) le *comfort letters* (lettere amministrative); 3) la conclusione informale di talune indagini mediante un comunicato stampa. Se si vuole che la DG IV possa esercitare opportunamente i propri poteri discrezionali in singoli casi, la Commissione deve provvedere alla dotazione della DG IV di un congruo personale. Il compito che essa deve svolgere in questo settore è molto più pesante di quello delle autorità anti-*trust* degli Stati Uniti, e tutto ciò con una frazione delle risorse di queste ultime.

34. Si plaude alla sorveglianza della Commissione — di cui sono una riprova le sentenze sulle intese concernenti la pasta di legno e l'alluminio — nei riguardi anche del comportamento di imprese extracomunitarie, sempre che ne possano derivare incidenze dirette sulla concorrenza e gli scambi in seno alla Comunità.

35. È motivo di compiacimento apprendere che la Commissione ha per la prima volta conferito riscontri concreti, sotto forma di delibere formali, alla sua prassi amministrativa in ordine all'ammissibilità di provvedimenti comuni tesi a ridurre sovraccapacità di carattere strutturale. Un'efficace concorrenza non va soppressa e gli acquirenti debbono poter continuare a disporre di una sufficiente gamma di possibilità.

36. Prende atto delle recenti sentenze della Corte di giustizia e della comunicazione della Commissione al Consiglio sull'istituzione di un sistema comunitario di

regolamentazione dei prezzi dei libri (COM/85 258 def.) e incarica la commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale di esaminare la compatibilità con la posizione assunta dal Parlamento nella sua risoluzione del 13 febbraio 1981 (1).

37. È utile che la Commissione segua attentamente l'applicazione negli Stati membri delle norme giuridiche sulla concorrenza riferendone diffusamente nella sua relazione sulla politica di concorrenza (pagg. 121-135).

38. Il Parlamento ritiene che una più rigorosa applicazione della politica di concorrenza mediante i tribunali nazionali rappresenterà una soluzione comunitaria per il problema dell'applicazione delle norme solo se i diritti, rimedi e procedure disponibili alle parti in causa sono analoghi in ciascuno Stato membro. Esso insiste pertanto affinché la Commissione si avvalga di tutti i mezzi a sua disposizione per far sì che i diritti della Comunità vengano fatti rispettare dai tribunali degli Stati membri attraverso analoghi mezzi giudiziari di ricorso.

39. Sono degni di plauso il ricorso, da parte della Commissione, a esenzioni in blocco quale strumento per accrescere la certezza circa la posizione giuridica in casi come quelli degli accordi di Ricerca e Sviluppo, così come l'interpretazione data dalla Corte di giustizia, in questo contesto, del concetto di « impresa » in un senso economico anziché meramente giuridico. Tuttavia il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo formale nella elaborazione di regolamenti relativi alle esenzioni in blocco.

40. A seguito dell'adozione del regolamento relativo alle esenzioni in blocco riguardo agli accordi sulla distribuzione e la manutenzione degli autoveicoli, si invita la Commissione — conformemente al parere da essa espresso secondo cui « il diritto degli operatori di effettuare " im-

portazioni parallele " è fondamentale per la stessa esigenza di un mercato comune » — a far sì che, in caso di abusi, il vantaggio rappresentato dalle esenzioni in blocco sia immediatamente annullato.

41. Si invitano i governi degli Stati membri a rimuovere le cause delle distorsioni nella fissazione dei prezzi degli autoveicoli che impediscono l'esistenza di un mercato comune nel settore, in particolare le misure di controllo dei prezzi e l'elevata imposizione fiscale.

42. La politica comunitaria di concorrenza si applica direttamente ai trasporti aerei.

Si richiama di nuovo l'attenzione sulla sua risoluzione del 10 settembre 1985 sul *Memorandum* della Commissione sull'aviazione civile nella Comunità (2).

43. Si appoggia decisamente la Commissione nella sua richiesta di applicare le regole di concorrenza anche ai settori bancario e assicurativo. Pertanto si sollecita un'azione più vigorosa per garantire la loro imposizione.

44. La Commissione ha accettato l'impegno unilaterale dell'IBM di modificare le sue pratiche commerciali, sospendendo pertanto i procedimenti previsti dall'articolo 86 del Trattato CEE. Tuttavia con ciò l'IBM non ha né ammesso l'esistenza di una posizione dominante né di abusi di essa, riservandosi invece il diritto di annullare tale impegno a partire dal febbraio 1990. Si invita quindi la Commissione a continuare a controllare attivamente la situazione e a riferire in merito una volta all'anno.

45. Le composizioni devono essere oggetto di procedure regolari e trasparenti come avviene negli Stati Uniti, il che fa sì che tali composizioni vengano raggiunte soltanto dopo che tutte le parti interessate hanno avuto l'occasione di essere ascoltate. Nei casi in cui la pratica

(1) G.U. n. C-50 del 9 marzo 1981, pag. 102.

(2) Cfr. Processo verbale della seduta in tale data (relazione Klinkenborg - doc. A2-86/85).

sia stata chiusa, la Commissione deve convincersi d'aver preso in considerazione gli interessi di tutte le parti operanti in quel settore economico.

46. La Commissione dovrebbe nuovamente esaminare l'opportunità di operare una chiara distinzione tra la funzione dell'accertamento (ispezione) e quella della denuncia (elementi di opposizione) come avveniva prima della riorganizzazione di recente attuata.

47. La posizione della *hearing officier* (consigliere-auditore) deve essere meglio definita e le sue competenze ampliate, in modo da offrire valide garanzie di obiettività procedurale.

48. Vista l'interpretazione restrittiva data dalla Commissione ai diritti dei convenuti nel corso delle procedure disciplinate dal regolamento 17, il Parlamento ritiene essenziale introdurre un doppio grado di controllo giudiziario, in seno alla Corte di giustizia. Questa innovazione in ogni caso ha ricevuto il sostegno entusiasta della Commissione già da alcuni anni e il Parlamento insiste affinché vengano prese le necessarie misure per la sua immediata attuazione.

49. La DG IV merita un appoggio più deciso da parte della Commissione nel suo atteggiamento verso gli Stati membri che impediscono lo sviluppo del mercato interno.

50. Dopo attenta preparazione, la commissione giuridica e per i diritti dei cittadini dovrebbe effettuare un'audizione pubblica in merito all'applicazione delle procedure della concorrenza da parte della DG IV.

III. LA POLITICA DI CONCORRENZA IN TEMA DI INTERVENTI DELLO STATO NEI RIGUARDI DELLE IMPRESE.

a) Aiuti statali.

51. Distorsioni della concorrenza dovute ad aiuti nazionali incontrollati contrari all'interesse comunitario costitui-

scono una perenne sfida ad un'attiva politica di concorrenza a livello europeo.

52. Il sostegno nazionale dell'industria, che comprende tra l'altro la concessione di aiuti finanziari diretti, costituisce una componente vitale della capacità dei governi di soddisfare il proprio elettorato. All'interno della CEE uno Stato può nuocere agli interessi dei suoi *partners* se elargisce tali aiuti unilateralmente e di nascosto. È quindi indispensabile che gli aiuti vengano dichiarati e che venga introdotto un sistema di conciliazione, suscettibile di intervenire tempestivamente, al fine di equilibrare il complesso di interessi in causa.

53. La Commissione deve anche in futuro tenere sotto stretto controllo la prassi delle sovvenzioni invalsa negli Stati membri, avendo cura di intervenire severamente in caso di abusi accertati.

54. Le sovvenzioni statali elargite a singole imprese hanno un carattere discriminatorio nei confronti di coloro che non beneficiano di alcun aiuto. Ne consegue che imprese competitive possono risultare indebolite e, in talune condizioni, essere estromesse dal mercato. Le sovvenzioni vanno soppresse ogni qual volta sia raggiunto o non possa più essere conseguito l'obiettivo che esse si prefiggono.

55. Le sovvenzioni erogate dai singoli Stati, in spregio dei Trattati comunitari, distorcono la concorrenza, infliggono danni gravi e duraturi alle economie e hanno un effetto disgregatore per la Comunità. Pertanto esse non possono essere tollerate.

56. La Commissione deve con maggiore severità e coerenza adoperarsi affinché gli aiuti — sempre che essi risultino inevitabili e siano compatibili con le finalità della Comunità — siano del tutto trasparenti, limitati nel tempo e possibilmente decrescenti. Ciò dicasi sia per gli aiuti finanziari erogati in sede comunitaria sia per le sovvenzioni elargite dai singoli Stati.

57. Inoltre la Commissione deve fornire informazioni più accurate a beneficio di terzi interessati, all'atto di iniziare e concludere le procedure a norma dell'articolo 93, paragrafo 2.

58. Anche in sede di promozione di presunte industrie promettenti occorre dar prova della massima cautela. È quanto meno opinabile che i governi o autorità dispongano, rispetto agli operatori di mercato, di migliori informazioni sui futuri flussi di domanda. Gli incentivi statali possono indurre molti a valersi, nel contempo, di sviluppi considerati promettenti, con il probabile risultato di creare sovraccapacità.

59. Anche gli aiuti alla ricerca vanno sottoposti a una oculata disamina, visto che, di norma, le imprese che investono propri fondi nella ricerca e sviluppo sanno trarre il meglio dalla scarsità delle risorse.

60. Nell'ambito delle ristrutturazioni in corso — oltre tutto nel settore siderurgico — finalizzate al ripristino della concorrenzialità di detto comparto, risulta indispensabile procedere a un controllo sistematico degli aiuti statali.

61. L'accumularsi di aiuti, specie il cumulo di aiuti nazionali e aiuti comunitari può ingenerare notevoli distorsioni di concorrenza. All'uopo occorre procedere ad accurate ricerche e controlli.

62. Di concerto con il Parlamento europeo, la Commissione deve definire con maggiore esattezza, avendo cura di uniformarli, i criteri che presiedono all'ammissibilità degli aiuti. Essi debbono ottemperare alle norme del GATT.

63. Si invita la Commissione a conferire maggiore trasparenza alle sue procedure di verifica della fondatezza degli aiuti nazionali. Sarebbe altresì opportuna una tempestiva informazione circa i procedimenti avviati e autorizzati.

64. Si sottolinea ancora una volta che gli aiuti indebitamente accordati devono essere rimborsati alla Comunità con

i relativi interessi. Gli importi sono da aggiungere, nel bilancio comunitario, alle risorse proprie della Comunità. Si invita la Commissione ad esaminare con urgenza le possibili procedure da applicare in questo caso, eventualmente in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, del Trattato CEE.

65. Stante la grande disoccupazione giovanile in Europa, vanno caldeggiati aiuti diretti a creare nuovi posti di formazione oltre che a migliorare la formazione e il perfezionamento professionali. Tuttavia anche queste sovvenzioni debbono essere del tutto trasparenti nonché limitate nel tempo.

66. È necessario che i governi degli Stati membri, d'intesa con la Commissione e il Parlamento europeo, gettino le basi di una politica economica, finanziaria e sociale che consenta alle imprese efficienti della CE di consolidare, nel lungo periodo, la loro competitività contando sulle proprie risorse e facendo a meno di sovvenzioni pubbliche.

b) *Imprese pubbliche.*

67. La nazionalizzazione delle imprese può sfociare in una rilevante concentrazione. Si invita pertanto la Commissione ad accertare le distorsioni di concorrenza e gli ostacoli alla medesima frapposti dalle imprese pubbliche nella Comunità.

68. Il libero accesso agli appalti pubblici oltre che potenziare la concorrenza tra le imprese della Comunità comporta un più parsimonioso utilizzo dei fondi pubblici.

69. Occorre adoperarsi affinché gli appalti delle imprese pubbliche non siano assegnati, in via prioritaria, alle ditte nazionali. Gli operatori industriali debbono poter partecipare, a livello comunitario, alle gare d'appalto indette dai singoli Stati come anche dagli organi comunitari.

70. In sede di messa a punto e introduzione delle nuove tecnologie, la Comu-

nità europea continuerà a preservare la sua competitività nell'ambito della concorrenza internazionale solamente se sarà in grado di mettere a frutto le possibilità di un libero mercato interno pienamente efficiente.

71. Le norme nazionali, con specifico riferimento alle tecnologie di punta, vanno sostituite con le norme CE atte non solo ad agevolare l'aggiudicazione di appalti pubblici ad aziende di tutti gli Stati della CE ma anche a rimuovere gli ostacoli alla concorrenza.

72. Per gli Stati della Comunità europea vale sempre l'invito a mettere in luce le loro relazioni finanziarie con le imprese pubbliche avendo cura di fornire alla Commissione tutte le informazioni necessarie a porre in atto controlli efficaci.

73. La Commissione dovrebbe presentare con sollecitudine un rapporto, il più completo possibile, sulle misure fiscali adottate dagli Stati membri, che costituiscono distorsioni delle regole di concorrenza, allontanano i processi di armonizzazione fiscale e contribuiscono a falsare il mercato.

IV. CONCLUSIONI.

74. Nella sua 15^a relazione sulla politica di concorrenza delle Comunità europee, la Commissione dovrebbe enucleare le seguenti tematiche:

le distorsioni di concorrenza riconducibili al crescente protezionismo di non pochi Stati,

le restrizioni di concorrenza dovute alle pratiche commerciali internazionali,

le incidenze dell'*Industrial Targeting*,

i vantaggi di una valuta europea ai fini del potenziamento della concorrenza e della concorrenzialità,

le proposte concernenti il ruolo dell'ECU in funzione di un più stabile assetto monetario in Europa, e nel mondo in alternativa a misure protezionistiche,

gli svantaggi in termini di concorrenza tuttora a carico delle piccole e medie aziende,

gli ostacoli alla concorrenza determinati da un mercato interno dal carente funzionamento,

le sovvenzioni foriere di distorsioni di concorrenza,

il rimborso e utilizzo di aiuti indebitamente assegnati,

il cumulo di aiuti,

quali sovvenzioni abbiano comportato, in concreto, la creazione di nuovi posti di formazione e di lavoro,

gli ostacoli e le distorsioni di concorrenza ad opera delle imprese pubbliche e quelli derivanti dall'esistenza di monopoli, cartelli, consorzi di controllo e altre formazioni oligopolistiche,

le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, sempreché ingenerino restrizioni di concorrenza.

2. Incarica il suo Presidente di inoltrare la presente risoluzione e la relazione a essa attinente al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri, alle autorità nazionali preposte alla vigilanza sulle intese oltre che alle commissioni per le intese e i monopoli.

H.-J. OPITZ
Segretario Generale

NICOLE PERY
Vicepresidente